



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
ATTO GOVERNO N. 19
OSSERVAZIONI
F.IN.CO.**

VR (6 bis) 31/01/23

F.IN.CO Via Brenta, 13 - Roma 00198

Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860 - finco@fincoweb.org - fincoweb@pec.it - www.fincoweb.org C.F. 96308870581



Osservazioni FINCO su Schema definitivo di Codice dei Contratti Pubblici (vr 6 bis)

In attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante

"Delega al Governo in materia di contratti pubblici"

INDICE

Pg 5	<u>Introduzione tematica generale</u>
Pg 8	<u>Emendamenti Schema di Codice dei Contratti</u>
Pg 8	Art. 11 (<i>Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.....</i>)
Pg 10	Art. 44 (<i>Appalto integrato</i>)
Pg 10	Art. 50 (<i>Procedure per l'affidamento</i>)
Pg 11	Art. 51 (<i>Commissione giudicatrice</i>)
Pg 12	Art. 57 (<i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale</i>)
Pg 13	Art. 58 (<i>Suddivisione in lotti</i>)
Pg 14	Art. 59 (<i>Accordi quadro</i>)
Pg 15	Art. 68 (<i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</i>)
Pg 17	Art. 93 (<i>Commissione giudicatrice</i>)
Pg 18	Art. 100 (<i>Requisiti di ordine speciale</i>)
Pg 19	Art. 102 (<i>Impegni dell'operatore economico</i>)
Pg 19	Art. 104 (<i>Avvalimento</i>)
Pg 21	Art. 119 (<i>Subappalto</i>)
Pg 27	Art. 193 (<i>Procedura di affidamento- Finanza di Progetto-</i>)

Pg 28	Art. 222 (ANAC)
Pg 31	<u>Emendamenti Allegati Schema di Codice dei Contratti</u>
Pg 31	Allegato I.1 (<i>Definizioni dei soggetti, dei contratti delle procedure e degli strumenti</i>)
Pg 31	Allegato I.1, art. 3 (<i>Definizione delle procedure e degli strumenti</i>)
Pg 32	Allegato II.12 (<i>Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori</i>)
Pg 32	Allegato II.12, art. 23 (<i>Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice</i>)
Pg 34	Allegato II.12, art. 31 (<i>Società tra concorrenti riuniti e consorziati</i>)
Pg 35	Allegato II.12, Tabella A (<i>Categorie di opere generali e di opere specializzate</i>)
Pg 38	Allegato II.13 (<i>Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia</i>)
Pg 39	Allegato II.15 (<i>Criteri per la determinazione dei costi e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche</i>)
Pg 41	<u>Emendamenti specifici per il settore dei Beni Culturali</u>
Pg 43	Art. 6 (<i>Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo settore</i>)
Pg 43	Art 38 (<i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere</i>)
Pg 44	Art. 41 (<i>Livelli e contenuti della progettazione</i>)
Pg 46	Art. 66 (<i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria</i>)
Pg 47	Art. 116 (<i>Collaudo e verifica di conformità</i>)
Pg 48	Art 132 (<i>Disciplina comune applicabile ai contratti del settore pubblico</i>)
Pg 49	Art. 134 (<i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</i>)

Pg 50	Art. 226 (<i>Abrogazioni e disposizioni finali</i>)
Pg 52	Allegato I.7 (<i>Contenuti minimi del quadro esigenzialee della progettazione.....</i>)
Pg 58	Allegato I.8 (<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>)
Pg 66	Allegato II.18 (<i>Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei BBCC</i>)

FINCO Allegato 1 - Categorie di Qualificazione

FINCO Allegato 2- Requisiti di Qualificazione delle lavorazioni c.d. super-specialistiche SIOS ex DM 248/2016

INTRODUZIONE TEMATICA GENERALE

FINCO è la *Federazione Italiana Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e le Manutenzioni Edili, Stradali e dei Beni Culturali* che raggruppa 40 Associazioni Nazionali di Categoria in rappresentanza di 17.000 imprese, 140.000 addetti, per un fatturato aggregato di circa 30 Miliardi di euro. Ben più della metà delle imprese rappresentate sono coinvolte direttamente o indirettamente nel sistema degli appalti pubblici ed appartengono alla categoria delle imprese specialistiche e super-specialistiche.

Il settore degli **appalti** produce circa il **13-15 % del PIL nazionale**; la sua incidenza sul settore delle costruzioni e sui suoi Operatori Economici – *sul mercato sono presenti c.a. 40.000 operatori dotati di attestato SOA* - in termini di sviluppo economico, fiscalità e stabilità occupazionale è, quindi, **rilevantissima** e sempre di più lo sarà nei prossimi dieci anni in applicazione del PNRR. Da qui la **necessità di un sistema di regole equilibrate e durature nel tempo, ma anche giuste e rispettose delle peculiarità del nostro tessuto imprenditoriale**.

Tutti gli Operatori Economici avvertono la necessità di una **semplificazione delle procedure**, che, nell'ottica di FINCO, non deve, però, diventare "*semplificismo*" in danno di qualità, professionalità e specializzazione che sole possono, e devono, caratterizzare gli appalti pubblici.

Tra le principali criticità, cui lo Schema di Codice non dà risposte adeguate, c'è sicuramente quella della **limitazione dell'accesso al mercato** per le piccole e medie imprese, soprattutto se specialistiche e super - specialistiche, determinato anche dal proliferare degli accordi quadro (*che già oggi rappresentano c.a. il 55% del mercato*) e da una scarsa applicazione della divisione in lotti.

In questo contesto, in cui il 90% del mercato degli appalti è in mano al 4% delle imprese (*elaborazioni CNA su dati ANAC*), i limiti posti alla partecipazione negli appalti sotto soglia comunitaria (art. 50 dello Schema) e l'ampia applicazione del subappalto sostanzialmente

libero (art. 119), impoveriranno dal punto di vista tecnico - professionale (oltre che economico) il tessuto imprenditoriale italiano.

Attenzione: vale la pena ripeterlo. Chi scrive è assolutamente favorevole alla rapidità ed alla semplificazione delle procedure, come peraltro a più riprese previsto dalla vigente normativa (vedi ad esempio artt. 9 e 11 della Legge 11 novembre 2011, n.180, recante “*Norme per la tutela della Libertà d’Impresa - Statuto delle Imprese*”), ma esse vanno perseguite negli ambiti giusti e non inseguendo supposte “salvifiche” deresponsabilizzazioni alla firma: chi non prende responsabilità è bene che venga collocato in una posizione gerarchica confacente. I Dirigenti della P.A. centrale e periferica debbono poter firmare bene e presto. Senza questo cambio di passo qualunque riforma sarà destinata al fallimento.

In questo contesto, ed a fronte di una crescente discrezionalità riconosciuta alle **stazioni appaltanti**, preoccupa il fatto che le stesse, **anche se non qualificate, possano appaltare fino a 500mila euro** (art. 62, comma 1) e non, come sarebbe logico, fino alla soglia di affidamento diretto (per i lavori pari ad € 150.000).

Analogamente non lascia sereni la normativa sul c.d. *in house* (art. 186) che, di fatto, non prevede alcuna esternalizzazione di attività per le future concessioni.

Grave, infine, che non sia stata inserita nella bozza di Codice una disciplina più puntuale dei **Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali che hanno un ruolo molto importante nella crescita delle imprese e che andrebbe prevista.**

Per inciso si segnala che, nella Relazione alla bozza di Codice, si fa riferimento (art. 68) al “superamento” di questi raggruppamenti in ragione della pronuncia della Corte di Giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20, che, in realtà, si limita a censurare le limitazioni quantitative imposte dal vigente codice, mentre non entra in alcun modo nel merito dell’organizzazione del raggruppamento di imprese, né per quanto riguarda i rapporti di “mandato” né per quanto concerne la responsabilità tra le imprese raggruppate; non vi è dunque ragione che la disciplina dei Raggruppamenti Temporanei venga eliminata dal Codice.

Ciò premesso, si ritiene fondamentale che si apra un canale di **ascolto e confronto con i Decisori Istituzionali** in merito alle osservazioni degli Operatori Economici, in particolare di quelli rappresentativi di istanze meno largamente diffuse (come, appunto, gli specialisti) con possibilità di interloquire in un tempo congruo, pur nella ristrettezza della procedura a disposizione.

Nel documento che segue vengono elencate alcune proposte di modifica allo Schema di Codice dei Contratti Pubblici così riportate:

1. *EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI*
2. *EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI*
3. *EMENDAMENTI SPECIFICI PER IL SETTORE DEI BENI CULTURALI*

1. EMENDAMENTI SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Articolo 11)

Vi sono **due aspetti che destano seria preoccupazione** in tema di indicazione di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare.

Il primo è relativo alla possibilità della Stazione Appaltante di decidere - aggirando una delle fondamentali libertà dell'impresa - quale CCNL deve essere applicato dall'impresa principale (art. 11, c. 2) con relativo riflesso sul Contratto che, quasi certamente, sarà chiamato ad applicare anche il subappaltatore (art. 119, c. 12), con ciò stesso condizionando tutto l'appalto.

La previsione è inconcepibile e non condivisibile oltre ad essere lesiva della suddetta libertà di impresa e non coerente con le attività specialistiche.

La sicurezza nei cantieri è garantita dalla stabilità e qualità dell'impresa non dall'applicazione di un CCNL (legittimamente e correttamente applicabile in base al lavoro svolto); bisogna debellare il lavoro nero non perseguire le imprese in regola con misure che hanno il malcelato, principale, e sostanziale scopo di far pervenire risorse alle Casse Edili e agli Enti Bilaterali.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Eliminare comma 2 dell'articolo 11

~~<< 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.>>~~

Il secondo aspetto non condivisibile è il reiterato richiamo (Articoli 11, 57, 102) ai contratti stipulati << dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale >>, quasi a "stigmatizzare" CCNL di settore, pertinenti alle

lavorazioni da eseguire, ma “di nicchia” proprio perché più specifici per le attività svolte (si cita, a titolo di esempio, quello del Restauro dei Beni Culturali siglato dall’Associazione Restauratori d’Italia - ARI - con UGL) .

Questo ripetuto riferimento è parzialmente temperato dal significativo richiamo anche al contratto << *il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente* >> che potrebbe rappresentare una concreta risposta al bisogno di dare spazio alla specificità delle lavorazioni e delle tutele connesse; tuttavia questa formulazione contiene elementi di ambiguità perché potrebbe non essere riferita all’attività specialistica ed al relativo CCNL applicato, ma al contratto “oggetto dell’appalto” inteso quale attività generale, normalmente prevalente.

Per questa ragione si ritiene necessario specificare che, nel settore dei lavori, si deve fare riferimento anche alla rappresentatività delle organizzazioni rispetto alle attività generali ed a quelle specialistiche, come da modifica di seguito riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 11, comma 1

<< 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente** **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente >>

* * * *

Appalto integrato - Art. 44

Suscita forte perplessità la previsione di un appalto integrato assolutamente ampio e sostanzialmente privo di limiti significativi. L'applicazione dell'appalto integrato ha portato in passato a notevoli storture non solo nell'ambito del meccanismo stesso ma anche a livello di scostamenti economici nella realizzazione dell'opera.

Si comprende che la previsione sia legata all'obiettivo di velocizzare la conclusione dell'opera, ma si ritiene che i rischi connessi alla mancanza di trasparenza ed al limitato controllo sui costi debbano essere evitati.

Si propone pertanto di inserire nell'articolato alcune limitazioni (riferimento a lavori complessi sopra soglia comunitaria e non legati ad alcun tipo di manutenzione) come da proposta che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 44, comma 1, inserire le parti evidenziate:

<< 1. Negli appalti di lavori **complessi**, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, **può possono** stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di **importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e, indipendentemente dal loro importo, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria**.>>

* * * *

Procedure per l'affidamento (art. 50)

In linea con quanto spiegato in Premessa, non si condivide la forte e potenzialmente assai discrezionale restrizione prevista per la partecipazione alle gare fino alla soglia di rilevanza comunitaria, determinata non solo dal limitatissimo numero di invitati a presentare offerte (limite che difficilmente può essere mitigato anche con il migliore sistema di "elencazione"

e rotazione degli invitati), ma anche dalla circostanza che si tratta per lo più di procedure negoziate senza bando (aggravate dal fatto che l'utilizzo della procedura aperta - per appalti di lavori da 1 milione alla soglia comunitaria- richiede << adeguata motivazione>>, quando invece dovrebbe essere la regola).

Si propone, pertanto, quanto segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 50, comma 1, lettera c) e lettera d)

<< c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque quindici** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

~~d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;~~ >>

* * * *

Commissione giudicatrice - Art. 51

Come verrà anche ribadito all'art. 93, si ritiene inopportuno che personale interno alla stazione appaltante, RUP incluso, possa far parte della Commissione giudicatrice in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto la cancellazione di questo articolo.

L'eliminazione di questo articolo contribuirebbe anche a rendere lo Schema di Codice più lineare dal momento che lo stesso titolo "Commissione giudicatrice" è previsto sia all'art. 51 che all'art. 93.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 51

~~<<1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.>>~~

* * * *

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale - Art. 57

Per le motivazioni di cui all'articolo 11, comma 1 dello Schema di Codice dei Contratti, sopra richiamate si propone all'art. 57, comma 1, la modifica sotto riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 57, comma 1

<< 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro ~~comparativamente~~ **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente,

nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.>>

* * * *

Suddivisione in lotti - Art. 58

Per quanto il principio della divisione in lotti sia riconosciuto, a livello nazionale ed europeo, come uno degli strumenti migliori per favorire la partecipazione soprattutto delle micro e piccole imprese (ed anche di quelle specialistiche nel momento in cui i lotti siano funzionali o prestazionali e non puramente quantitativi), di fatto permangono rilevanti ostacoli ad una loro generalizzata applicazione.

L'ampia previsione fatta nell'articolo 58 non favorisce, in modo sostanziale, la divisione in lotti; da qui la necessità di un più incisivo indirizzo alle stazioni appaltanti, soprattutto nel caso di assegnazione di più lotti ad uno stesso concorrente, secondo le proposte emendative che seguono.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 58, commi 4 e 5

*<< 4. La stazione appaltante **può limitare limita** il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti **può essere limitato limita** anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.*

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. >>

* * * *

Accordi quadro - Art. 59

Come illustrato in Premessa, l'ampia diffusione di accordi quadro, anche e soprattutto legata agli appalti connessi al PNRR, sta di fatto chiudendo il mercato con l'innalzamento delle soglie richieste per la partecipazione degli Operatori Economici, in contrasto frontale non solo con l'opportunità della massima partecipazione alle gare, ma anche con il principio stesso della divisione in lotti e con alcuni basilari principi già contenuti nella citata Legge 11 novembre 2011, n.180.

Si ritiene, quindi, opportuno che l'applicazione di accordi quadro sia limitata a situazioni realmente e solidamente motivate.

Di seguito proposta di emendamento.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 59, comma 1

<< 1. **Nel caso in cui, non sia possibile rispondere diversamente alle esigenze da realizzare e previa, adeguata, motivazione, le** Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto

conseguenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.>>

* * * *

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici - Art. 68

Premesso che si concorda con il principio secondo cui subappaltatori e fornitori debbono essere garantiti nel caso in cui si verificano inadempimenti nei loro confronti, si richiama l'attenzione sul comma 9 dell'articolo 68, laddove è prevista la responsabilità solidale dei partecipanti ai raggruppamenti temporanei senza che distinzione alcuna sia fatta all'interno delle attribuzioni di questi raggruppamenti.

In linea generale, e come già scritto nell'introduzione del presente documento, si ritiene grave errore non aver inserito nella bozza di Codice una disciplina più puntuale dei **Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali che hanno un ruolo molto importante nella crescita delle imprese.**

L'assenza di questa previsione, legata al mantenimento del concetto di responsabilità solidale comporterebbe ora (se la previsione in commento venisse approvata senza modifiche) la sostanziale cancellazione dei raggruppamenti di tipo "verticale".

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici riuniti ai fini della partecipazione, oltre che dell'esecuzione, a gare cui singolarmente non avrebbero potuto accedere in ragione delle proprie dimensioni; ha, quindi, una finalità pro-concorrenziale, ampliando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Per costituire un raggruppamento temporaneo, uno o più operatori economici (mandanti) devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato (mandataria): solo l'impresa mandataria intrattiene, però, un rapporto diretto con la stazione appaltante e con ciascuna delle imprese mandanti, anche e soprattutto nel caso di

raggruppamenti “verticali” in cui ognuno dei partecipanti svolge una sua propria, distinta e specifica attività.

Di regola la responsabilità solidale è prevista in forma completa tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, solo laddove ciascun componente del raggruppamento svolge la medesima attività (nei raggruppamenti c. d. “orizzontali”), scelta dettata dal fatto che intervenendo tutti sulle medesime lavorazioni sarebbe impossibile scindere le responsabilità di ogni singolo partecipante.

Vista, quindi, la sostanziale differenza tra i raggruppamenti “verticali”, e quelli “orizzontali” si ritiene non ci sia ragione alcuna per allargare questa responsabilità solidale a ciascun componente del raggruppamento temporaneo di tipo “verticale”.

E’ evidente che l’imposizione ad una piccola o media impresa di responsabilità non pertinenti, e sproporzionate rispetto all’attività che si impegna a svolgere nell’appalto, risulterebbe oltre che vessatorio, probabilmente, anche tecnicamente impossibile, per la difficoltà di ottenere garanzie proporzionate sia dal punto di vista assicurativo che finanziario.

E’ quindi necessario che per i lavori scorporabili, la cui esecuzione normalmente confluisce in raggruppamenti verticali, vengano previste delle debite eccezioni, come del resto già contemplato dal comma 5 dell’articolo 48 del vigente Codice dei Contratti (D.L.gs 50/16).

Inoltre, appare necessario un migliore coordinamento delle disposizioni indicate dell’articolo 68, comma 9 con le previsioni dell’articolo 31 dell’Allegato II.12, entrambe volte a sancire la responsabilità solidale della società di esecuzione (costituita a valle di un RTI o di un consorzio ordinario), con quella delle imprese temporaneamente riunite o consorziate (nonché socie della società di esecuzione), verso i subappaltatori o fornitori che contraggono con quest’ultima.

Alla luce di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 68, comma 9

<< 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. **Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.** Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, **ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile a norma dell'art. 31 dell'allegato II.12,** per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.>>

* * * *

Commissione giudicatrice - Art. 93

Preoccupazione genera, in generale, l'ampia discrezionalità prevista dal futuro Codice a vantaggio delle Stazioni Appaltanti, dal momento che ogni tentativo finora messo in campo per qualificarle non ha sortito gli effetti attesi.

In questo contesto tornare alle Commissioni interne nell'ambito della valutazione dell'Offerte Economicamente più Vantaggiose (OEPV), che tante storture hanno creato in

passato proprio in ragione della facilità con la quale la discrezionalità può mutarsi in arbitrio, non rassicura il mercato.

Diverso il caso in cui l'aggiudicazione dell'offerta avvenga sul solo criterio del prezzo, vista la limitata discrezionalità applicabile in questo caso.

Da qui la richiesta di prevedere commissioni di gara esterne in caso di selezione dell'offerta basata sul criterio dell'OEPV, come da proposta che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 93, comma 3

<< 3. ~~La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il~~ **II** ~~Presidente e i singoli componenti della commissione~~ **anche sono sorteggiati dalla stazione appaltante** ~~tra funzionari di altre amministrazioni~~ **in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali** ~~e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.>>~~

* * * *

Art. 100- Requisiti di Ordine Speciale

Dal momento che al comma 4 dell'articolo in commento è prevista la possibilità di rivedere il sistema di qualificazione di cui all'Allegato II.12, si allegano due documenti da FINCO elaborati nell'ambito di passate consultazioni tenute dal Ministero delle Infrastrutture con proposte relative alle **Categorie di Qualificazione** (FINCO - Allegato 1) ed ai **Requisiti di Qualificazione delle lavorazioni c.d. super-specialistiche SIOS ex DM 248/2016** (FINCO- Allegato 2).

* * * *

Impegni dell'operatore economico - 102

Per le motivazioni riportate all'articolo 11, comma 1 dello Schema di Codice dei Contratti, sopra descritte, si propone all'art. 102, comma 1, lettera b) la modifica sotto riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 102, comma 1, lettera b)

<< 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente** **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.>>

* * * *

Avvalimento - Art 104

Pur alla luce della particolarità che contraddistingue un istituto, ad avviso di FINCO, assolutamente discutibile come l'Avvalimento - la cui applicazione dovrebbe essere

fortemente ristretta alla sola messa a disposizione di dotazioni tecniche da parte dell'impresa ausiliaria complementari a quelle già possedute dall'ausiliato - si ritiene che quanto previsto dal comma 8 dell'art. 104 possa ingenerare confusione rispetto al vigente comma 8 dell'art. 89 (D.Lgs. 50/16), in cui si fa, comunque, cenno al possibile ruolo di subappaltatore per l'ausiliario.

Il comma 8 dell'art. 104 dello Schema di Codice, infatti, prevede che il contratto sia eseguito dall'impresa che partecipa alla gara cui viene, successivamente, rilasciato il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL).

L'esecuzione tuttavia è, e deve essere, consentita alle sole imprese qualificate nella specifica categoria di lavori: se l'impresa si è, quindi, avvalsa integralmente dei requisiti di altri per partecipare, non dovrebbe essere titolata né ad eseguire né ad acquisire un CEL, come da proposta che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 104, comma 8

<< 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, **ove già in possesso di qualificazione nella relativa categoria, anche se di classifica inferiore a quella richiesta. alla quale, è rilasciato il Il** certificato di esecuzione **è rilasciato a chi ha materialmente eseguito i lavori**, salvo quanto previsto dal comma 3.>>

Sempre in tema di avvalimento, è da rilevare come lo Schema di Codice in commento, al comma 11 dell'art. 104, renda oggetto di avvalimento, salvo diversa, esplicita, previsione anche le lavorazioni c.d. super-specialistiche (ex DM 248/2016), cosa ad oggi non consentita dall'analogo comma 11 dell'art. 89 (D.Lgs. 50/16).

Si ritiene la previsione decisamente non condivisibile ed, anzi, si ritiene assolutamente doveroso che la Stazione Appaltante identifichi, all'interno di un appalto, i compiti essenziali che l'aggiudicatario deve eseguire (se non si vuole creare un sistema di soli

appaltatori-intermediari), a maggior ragione quando questi compiti rientrino nell'ambito di lavorazioni SIOS.

Anche in linea con quanto, del resto previsto dall'art. 119, comma 2 dello Schema di Codice, si propone, pertanto quanto segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 104, comma 11

<< 11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti ~~possono prevedere~~ **prevedono** nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ~~ivi comprese~~ **in particolare** le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente **se qualificato nella specifica categoria di lavorazione** o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.>>

* * * *

Subappalto - Art. 119

Gravi le previsioni relative al subappalto presenti nello Schema di Codice che seguono la traiettoria già definita dai diversi Decreti c.d. "Semplificazione" degli ultimi anni.

Con la completa liberalizzazione di tutte le lavorazioni non prevalenti viene, nella sostanza, confermata la volontà di destrutturare il tessuto imprenditoriale delle PMI soprattutto super-specialistiche, senza nemmeno la "mitigazione" di un **contratto di subappalto tipo** - su cui si faranno proposte in prosieguo (Art. 119, comma 1) - che consenta al subappaltatore di non sopportare oneri impropri.

E' appena il caso di sottolineare che l'uso estensivo del subappalto scoraggia, infatti, altre forme di partecipazione come i Raggruppamenti Temporanei o le Reti di Impresa, che consentono alle imprese di crescere realmente; inoltre l'eliminazione del ribasso massimo

tra appalto e subappalto, induce a subappaltare al prezzo più basso senza controllo alcuno, con conseguenze sulla qualità dell'intervento e la tenuta economico-finanziaria delle imprese della filiera a cominciare dal subappaltatore. Con un subappalto sostanzialmente affidato al prezzo più basso le imprese non solo non crescono e non si stabilizzano, ma è ampiamente ipotizzabile una forte decrescita economica e occupazionale. L'essersi preoccupati, nella normativa del subappalto, solo dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti (Art. 119, comma 12) non risolve il problema della redditività dell'attività svolta dalle imprese che sarà messa, inevitabilmente, a rischio.

Il 15% del PIL sarà, quindi rappresentato, a breve, da un mercato di subappaltatori che lavorano al massimo ribasso, senza garanzia alcuna per la qualità dell'opera e da imprese appaltatrici, sempre meno interessate ad una reale qualificazione, che non faranno altro che arricchirsi grazie alla forbice libera tra appalto e subappalto.

E ciò senza, peraltro, considerare le possibili infiltrazioni malavitose vista la sostanziale teoricità di ogni possibile forma di controllo posta in essere; lacunosa soprattutto in fase di esecuzione.

Al subappaltatore, invece dovrebbe essere riconosciuta una piena e reale autonomia e dignità imprenditoriale (da qui le proposte di modifica all'art. 119, Comma 2 e Comma 6) quale impresa organizzata e qualificata in grado di porsi sul mercato in posizione collaborante e non subalterna a quella dell'impresa generale.

Al fine, quindi, di garantire una tutela minimale al subappaltatore, si chiede l'applicazione di una forma di temperamento del ribasso massimo tra appalto e subappalto anche e soprattutto con riferimento alle attività super-specialistiche, che - ad avviso della scrivente - non dovrebbero essere affatto subappaltate.

Significativa l'estensione del pagamento diretto a subappaltatori e subcontraenti (Art. 119, comma 11), ma si ritiene necessario qualche ulteriore aggiustamento all'articolato per renderlo più chiaro e concreto, come più avanti proposto.

Per quanto riguarda l'introduzione generalizzata del c.d. "subappalto a catena" prevista dal comma 17 dell'art. 119, si evidenzia come questa possibilità sia già prevista dall'art. 170, comma 2 del DPR 207/10 per alcune specifiche attività (OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32 -

caratterizzate dalla produzione in stabilimento industriale, fornitura e posa in opera dei relativi prodotti - oltre che per le lavorazioni impiantistiche di cui alle categorie OS 4 e OS5). Si ritiene, dunque, che l'applicazione debba continuare ad essere limitata a queste categorie.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla opportuna previsione del comma 20 dell'art. 119 che prevede che il Certificato di Esecuzione Lavori sia rilasciato solo a coloro che hanno eseguito i lavori e quanto, *a contrariis*, previsto dall'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2 dell'Allegato II.12, che **prevede la possibilità per l'appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi nella specifica categoria subappaltata.**

Previsione, quest'ultima da espungere dall'Allegato II.12, come verrà indicato in seguito, salvo non si voglia deliberatamente abbassare in modo irreparabile il livello qualitativo delle opere.

Tutto quando sopra argomentato, si propongono, una serie di emendamenti all'art. 119.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Articolo 119, comma 1

<< 1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, **alle lavorazioni di cui all'articolo 104, comma 11** e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. **Al subappaltatore non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull'appaltatore nei rapporti con la stazione appaltante** >>.

Articolo 119, comma 2

<< 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione **strutturata** di mezzi e **rischi-risorse** a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi

contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, **previa adeguata motivazione** nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. >>

Articolo 119, comma 6

<< 6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante **solo ed esclusivamente** per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. >>

Articolo 119, comma 7

<< 7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile **ove prevista**, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.>>

Articolo 119, comma 11

<< 11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando **il subappaltatore o** il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del **subappaltatore o del** subcontraente e se la natura del contratto lo consente.>>

Articolo 119, comma 12

<< 12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il RUP procede alla verifica della congruità del prezzo applicato al subappaltatore, in contraddittorio con l'appaltatore ed il subappaltatore, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto >>.

Articolo 119, comma 17

<< 17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

17. Il subappaltatore e l'esecutore in possesso dei requisiti di cui alle categorie OS 4, OS5, OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32, possono stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti ed apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti ed opere speciali di cui alle suddette categorie >>

* * * *

Finanza di progetto - Art. 193

Vista la crescente importanza dell'apporto di capitali privati nella realizzazione di interventi di pubblica utilità, è opportuno mettere in atto ogni possibile strumento per semplificare e snellire gli iter procedurali, soprattutto nell'ambito della finanza di progetto, anche migliorando la funzionalità di meccanismi già in essere, come, ad esempio, il PAUR.

La *ratio* sottesa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di velocizzare ed armonizzare in un unico procedimento le autorizzazioni regionali necessarie alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di concessioni aggiudicate con il meccanismo della finanza di progetto, viene, ad oggi, sostanzialmente disattesa.

In questi casi, infatti, nonostante la pendenza di un procedimento per l'ottenimento del PAUR avente ad oggetto un impianto analogo a quello oggetto della procedura di finanza di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario deve, di fatto, avviare un nuovo procedimento per l'ottenimento del PAUR con aggravio di tempo e di risorse ai fini della realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità compiuti con il meccanismo della finanza di progetto.

La proposta sotto riportata, prevedendo che quanto già definito a livello di PAUR possa essere utilizzato o proseguito dall'aggiudicatario della procedura di finanza di progetto chiunque esso sia, consentirebbe una notevole velocizzazione nella cantierabilità di iniziative fondamentali.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 193, comma 2, inserire alla fine del comma 2 quanto segue:

<< **Qualora una amministrazione aggiudicatrice - nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto abbia dichiarato di pubblica utilità ovvero di pubblico interesse un progetto e rispetto al quale il soggetto individuato come promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al fine di ridurre i tempi di cantierabilità del progetto di pubblica utilità - il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente. Ove già rilasciato, il provvedimento autorizzatorio unico**

regionale potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ed a presentare l'eventuale ulteriore documentazione>>.

* * * *

Articolo 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Nel tentativo di riequilibrare, almeno in parte, il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, si ritiene importante prevedere, tra i compiti di ANAC, la elaborazione di un contratto di subappalto tipo obbligatorio che, similmente a quanto previsto all'art. 204, comma 13 nei rapporti tra Contraente Generale e terzi, impedisca all'appaltatore di imporre al subappaltatore obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull'appaltatore nei suoi rapporti con la Stazione Appaltante.

Questo contratto di subappalto tipo dovrebbe riportare, oltre alla specifica indicazione dell'attività da svolgere in subappalto, anche gli oneri (diversi da quelli esecutivi) che sono a carico del subappaltatore e che non devono essere aggiuntivi rispetto a quelli che l'appaltatore principale ha nei confronti della Stazione Appaltante, come da proposta FINCO di emendamento all'articolo 119, comma 1 sopra riportata.

Attualmente la Stazione Appaltante resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica circa la regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna verifica della congruità degli oneri contrattuali. Questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti (il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l'appaltatore ha la possibilità di aggiungere, a sua discrezione, tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in modo anche irragionevole, oneri non previsti nel proprio contratto con la Stazione Appaltante come, per esempio:

- Ritenute di garanzia di importo notevolmente superiori a quelle contrattuali;
- Richiesta di Fideiussioni Bancarie a fronte di quelle Assicurative di cui usufruisce l'impresa generale;

- Mancato riconoscimento degli oneri della sicurezza, facendoli di fatto rientrare all'interno della offerta economica presentata;
- Esclusione dalla offerta del subappaltatore dell'onere delle forniture (elemento questo che, tra le altre cose, rende difficile potersi assumere pienamente la responsabilità di quanto eseguito);
- Modalità e tempi di formalizzazione di eventuali riserve in difformità al Contratto Generale;
- Mancato riconoscimento di riserve anche nel caso in cui l'Amministrazione le riconosca all'Appaltatore;
- Previsione di risolvere le eventuali controversie, ricorrendo al Collegio Arbitrale (con costi elevati tali da incentivare di fatto la rinuncia preventiva)

Si propone, quindi quanto segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 222, comma 2

<< 2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo, **contratti di subappalto tipo** e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo, **dei contratti di subappalto tipo** e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo, ~~e~~ i contratti-tipo **ed i contratti di**

subappalto tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità >>

2. EMENDAMENTI ALLEGATI SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI

Si ritiene molto interessante l'impostazione data dallo Schema di Codice alla parte regolamentare, attraverso una serie di Allegati che potranno essere oggetto di successiva e specifica modifica attraverso procedure "semplificate" rispetto ad una più usuale revisione del Decreto Legislativo o alla elaborazione di uno specifico Decreto attuativo.

Si evidenzia, però, la necessità che tutti questi differenti atti applicativi, anche dopo la eventuale modifica, vengano, in ogni caso, raccolti in una sorta di "contenitore unico" per mantenere unitario il quadro regolamentare e rendere tutti gli atti immediatamente individuabili.

Qui di seguito si riportano alcune proposte di modifica agli Allegati, ritenute di particolare importanza.

* * * *

Allegato I.1 - definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Il numero delle definizioni inserite in questo Allegato è estremamente limitato rispetto alle definizioni presenti nel D.Lgs. 50/16; si ritiene, quindi, opportuno almeno recuperare alcune definizioni particolarmente rilevanti.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.1, Articolo 3 - Definizione delle procedure e degli strumenti (nuovo inserimento)

<< Omissis...

bb) <<lavori di categoria prevalente>> la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

cc) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 104, comma 11;

dd) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

ee) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità

ff) «categorie di opere super- specializzate», le opere ed i lavori per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di sicurezza attiva e passiva o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali >>

* * * *

Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Un tema assolutamente centrale - tanto quanto quello della qualificazione delle Stazioni Appaltanti - è quello della qualificazione degli Operatori Economici (art. 18 Allegato II.12) che, a prescindere dalla regolamentazione definita nello Schema di Codice che riporta quasi integralmente le analoghe previsioni del DPR 207/10, dovrebbe essere più approfonditamente affrontato in termini di attrezzatura, personale specializzato, sistemi di gestione e know how, per dare una concreta risposta al bisogno di "risultato" così fortemente affermato nello Schema di Codice, non solo dal punto di vista "quantitativo", ma anche "qualitativo". E per conseguire le attività cui siamo tenuti dal PNRR.

Come già scritto nel commento all'articolo 100 dello Schema di Codice, si allegano due documenti da FINCO elaborati nell'ambito di passate consultazioni tenute dal Ministero

delle Infrastrutture con proposte relative alle **Categorie di Qualificazione** (*FINCO -Allegato 1*) ed ai **Requisiti di Qualificazione delle lavorazioni c.d. super-specialistiche SIOS ex DM 248/2016** (*FINCO -Allegato 2*), affinché possano essere prese in considerazione, se non in questa prima fase di elaborazione del nuovo Codice, visti i tempi ristretti, almeno nella prima revisione utile dell'Allegato II.12.

Le imprese italiane del settore specialistico - che stanno dimostrando resilienza, stabilità e capacità di crescita nonostante le difficoltà oggettive - sono molto apprezzate all'estero dove anche questa forma di Made in ITALY è considerata un'eccellenza. Che in patria non debbano essere valorizzate, ma anzi, schiacciate anche da un subappalto libero e assegnato al prezzo più basso - come sopra detto - lascia davvero sconcertati.

Sconcerto accresciuto da quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2 dell'Allegato II.12 che - in contrasto con quanto disposto non solo dall'attuale articolo 105 comma 22 del D.Lgs. 50/16, ma anche dal comma 20 dell'art. 119 dello Schema di futuro Codice - prevede per l'appaltatore la possibilità di qualificarsi per futuri appalti, in una categoria specialistica, con i lavori subappaltati (!).

L'aberrazione di una tale proposta, **ben oltre il limite di un eccesso di delega, dal momento che travalica l'articolo 1, comma 2, lettera s) della Legge Delega (L. 78/22) che parla di revisione del "sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite"**, che si chiede, assolutamente, di cassare come da emendamento che segue, è di tutta evidenza.

Consentire di qualificarsi usando i lavori fatti da altri, per il solo fatto di aver gestito un cantiere, oltre ad essere un assurdo logico che contrasta con le più elementari regole di buon senso, è inaudito, dal punto di vista tecnico, non potendosi ascrivere ad elemento materiale ed esperienziale di qualificazione ciò che non lo è. Organizzare un convegno medico, non equivale a diventare medici!!

E' questo un punto nodale su cui si misurerà la reale volontà del Governo in ordine alla qualità e trasparenza degli Appalti Pubblici.

In *extrema ratio*, potrebbe - tutt'al più e per venire incontro a istanze opposte - aver senso

utilizzare i lavori subappaltati al solo fine della definizione della cifra di affari che è stata gestita dall'impresa appaltatrice.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12, Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

<< 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo **in ciascuna delle categorie scorporabili. al solo fine di incrementare la cifra di affari ma non per qualificarsi nelle categorie scorporabili** >>

* * * *

Allegato II.12, Articolo 31 (Società tra concorrenti riuniti o consorziati)

Per le ragioni di coordinamento espresse all'articolo 68, comma 9 dello Schema di Codice, si propone una integrazione al comma 2 dell'articolo 31 dell'Allegato II.12.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12, Articolo 31 , comma 2

<<La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto. **La società risponde secondo il regime proprio del tipo societario prescelto, ferma restando la responsabilità solidale dei relativi soci ai sensi dell'art. 68, comma 9, terzo periodo, del codice.** >>

* * * *

Allegato II.12 - Tabella A CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

Premesso che nel citato "FINCO - Allegato 1" sono riportate una serie di proposte di miglioramento, puntualizzazione e razionalizzazione nella descrizione di alcune categorie di lavorazione, si ritiene, in questa fase, importante che almeno due delle categorie specializzate contenute nella Tabella A vengano modificate per rispondere in maniera più coerente ed efficace alle lavorazioni che le stesse prevedono.

Si tratta, nello specifico, delle categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 24 (Verde e arredo urbano).

Per quanto riguarda la categoria **OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili)** - premesso che si ritiene debba continuare ad essere annoverata tra le lavorazioni super-specialistiche per la specificità dei lavori di cui trattasi, non solo in relazione al pubblico interesse, alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori (essendo chiaro che solo imprese i cui dipendenti siano stati specificatamente formati all'utilizzo di tecniche alpinistiche possono garantire un'adeguata riduzione del rischio di caduta e di morte), ma anche alla tutela degli abitati e delle strade (e quindi delle persone), alla cui preservazione sono funzionali le opere afferenti questa categoria - si propone di meglio specificare la descrizione oggi vigente, come sotto riportato, al fine di evitare le frequenti incertezze interpretative, in fase applicativa, da parte delle Amministrazioni.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12, Tabella A

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

<< Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, **con funzione protettiva attiva e passiva** finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta ~~dei~~ **di** massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. **Comprende, in via esemplificativa, la pulitura di pareti rocciose, il montaggio di barriere paramassi, paravalanghe e reti di protezione, nonché l'esecuzione di perforazioni su pareti naturali con perforatrici portatili o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti o ancoraggi.**>>

Per quanto riguarda la seconda proposta di modifica, essa è relativa alla categoria **OS 24 (Verde e arredo urbano)**: se ne propone una bipartizione ed il successivo inserimento nel novero delle SIOS di cui al DM 248/16.

La scissione della categoria è motivata dalla necessità di separare le normali attività relative al verde urbano da quelle relative ai lavori di conservazione, ripristino e manutenzione di parchi e giardini storici sottoposti a tutela.

Per operare in un giardino storico, infatti, occorrono specializzazione e professionalità diverse rispetto ad interventi sul verde autostradale o sportivo o ad altri tipi di attività attualmente contenute nella categoria OS 24.

Il giardino storico secondo la "Convenzione di Faro", è uno spazio aperto con possibile ruolo di museo. Per tale motivo le imprese che realizzano lavori di ripristino e manutenzione in giardini storici tutelati, debbono possedere una SOA specifica per intervenire in tali siti.

La richiesta di introdurre la categoria OS24-B (frutto della scissione della OS24 in due parti OS 24-A e OS 24-B), specificamente dedicata alle attività di conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi dei parchi e giardini storici sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), è di fondamentale importanza

ai fini di una idonea tutela del bene in oggetto e darebbe il giusto riconoscimento alle circa 350 imprese italiane in grado di operare con tale specializzazione.

Inoltre, per entrambe le OS24 qui proposte (OS24-A e OS24-B) si chiede l'inserimento nel novero delle SIOS, per le motivazioni sotto riportate, che le rendono di alta specializzazione:

a) - Il contratto di lavori degli operai delle imprese di giardinaggio è sempre un contratto giardiniere-florovivaista derivante dalla categoria generale del settore agricolo. Ancora oggi, infatti l'INPS ha un settore specialistico per i contratti florovivaistici (INPS SETTORE AGRICOLO);

b) - Le imprese in possesso della OS24 hanno sempre una struttura aziendale tale da consentire ai propri lavoratori, attività di formazione specialistica che si sviluppa esclusivamente nei propri vivai aziendali. Ciò rende il lavoro sul verde pubblico un'attività altamente specializzata proprio per la qualità della manodopera utilizzata.

Inoltre, tutte le imprese con OS24 hanno un adeguato spazio agricolo, vivaio o garden, adibito alla crescita ed alla produzione del materiale vegetale (piante) fondamentale per lo svolgimento della propria attività.

c) - Le opere di giardinaggio rappresentano la fase finale di ogni infrastruttura consentendo così una migliore qualificazione e riqualificazione dell'ambiente.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12, Tabella A

OS 24-A: Verde e arredo urbano

<< Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni, **sfalcio e potatura**.>>

<< OS 24 - B- Conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi sottoposte a tutela
Riguarda la conservazione, il ripristino e la manutenzione delle aree verdi (parchi e
giardini) sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs
42/2004) >>

* * * *

Allegato II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

Si ritiene di grande interesse ed utilità aver inserito una elencazione delle certificazioni e dei marchi rilevanti ai fini della riduzione delle garanzie richieste nel corso dell'appalto.

Nella elencazione si avverte, però, la mancanza di certificazioni ad ampio spettro in tema di **Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance (ESG)**, sempre più richieste nei più disparati settori economici e significative nella verifica, anche sostanziale, della qualità dell'impresa.

Si chiede, quindi, di inserire anche la certificazione del Sistema di gestione per la Sostenibilità ESG-SRG 88088 e il Rating di Sostenibilità ESG-SRG rilasciati, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tra le certificazioni considerate.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.13

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione della	Tipologia	Azione
ESG-SRG 88088	Certificazione del Sistema di gestione per la Sostenibilità ESG-SRG	2020	Processo	già presenti
ESG-SRG 88088	Rating di Sostenibilità ESG-SRG	2020	Processo	già presenti

Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche)

Si ritiene opportuno, oltre che formalmente corretto, che al Tavolo Tecnico previsto al comma 1 dell'articolo 3, oltre alle rappresentanze dei soggetti pubblici, dei laboratori, delle professioni tecniche, delle committenze delle partecipate, delle camere di commercio e delle imprese generali vi sia anche la rappresentanza delle imprese specialistiche e super-specialistiche rappresentata, in misura maggioritaria sul territorio nazionale, da FINCO.

Si fa presente che la maggiore rappresentatività di FINCO in tema di lavorazioni superspecialistiche è stata riconosciuta anche dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel Parere 313 del 2010 sul DPR 207/10.

La composizione del citato Tavolo di Lavoro sembra, inoltre, ripercorrere - con l'esclusione di FINCO - la composizione della c.d. "Commissione Prezzi" prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione e dal Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione e s.m.i., cui FINCO partecipa a pieno titolo.

Alla luce di quanto sopra, si propone l'integrazione di cui in prosieguo.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.15, Articolo 3, comma 1- Tavolo Tecnico

<< 1. E' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province

autonome, un rappresentante dei provveditorati, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante di ANCE, un rappresentante di FINCO, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di ANAS, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.>>

EMENDAMENTI SPECIFICI PER IL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Quello dei **Beni Culturali** è un settore di assoluta eccellenza.

Lascia, quindi, stupiti il fatto che vi sia, all'interno dello Schema di Codice, non già una specifica sezione dedicata, ma tre soli articoli (Art. 132, 133, 134) che vi facciano riferimento. Vista la peculiarità degli interventi sui beni tutelati, la relativa regolazione delle gare di appalto dovrebbe prevedere uno specifico sistema normativo dedicato a questo settore onde evitare che i lavori nell'ambito dei Beni Culturali vengano schiacciati da regole che possono, eventualmente, andare bene per settori di edilizia "ordinaria" ma non per interventi di elevata qualità e capacità, quali quelli richiesti dalla specificità della Tutela.

In questo contesto l'aver previsto - con il rimando all'Allegato II.18 - una limitata "disciplina speciale" solo per alcuni aspetti degli appalti nel settore dei Beni Culturali, rimandando tutti gli altri alla disciplina generale, non è condivisibile.

Infatti, ed a puro titolo di esempio, se prevedere un "premio di accelerazione" per i lavori pubblici in generale può avere un senso, non ne ha per i lavori sui Beni Culturali nei quali la variabile tempo non può essere gestita con la stessa logica (senza che questo voglia dire, minore efficienza nella realizzazione dei lavori).

Per questa ragione si propongono una serie di emendamenti anche ad alcuni, essenziali, articoli di natura "generale".

Tutto quanto sopra, molto sinteticamente, premesso, si riporta una serie minimale di proposte specifiche di revisione, rimandando ad altro contributo - da approfondire con il Ministero della Cultura - una più puntuale definizione, in particolare dei contenuti dell'**Allegato I.8 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)** e dell'**Allegato II.18 (Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali)**, anche con riferimento agli interventi sul verde storico, nel momento in cui gli stessi saranno oggetto di revisione da parte del citato Ministero.

Nello specifico, i contributi relativi a questa parte sono così articolati:

A. Emendamenti sugli articoli dello **Schema di Codice** relativi ai Beni Culturali o con

essi interferenti;

- B. Emendamenti all' **Allegato I.7** (*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*);
- C. Emendamenti all' **Allegato I.8** (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*);
- D. Emendamenti **Allegato II.18** (*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*).

* * * *

A. Emendamenti articoli dello Schema di Codice relativi ai Beni Culturali;

Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

L'inserimento che si propone, garantendo un'equa retribuzione alle professionalità coinvolte serve a rendere coerente l'utilizzo delle ex ONLUS (oggi organizzazioni non lucrative del Terzo settore) senza derogare al principio della presenza di personale professionale adeguato.

Questa precisazione si rende particolarmente necessaria nel caso in cui questo principio si dovesse applicare alle attività previste nel settore dei Beni Culturali per le quali si faranno apposite proposte in prosieguo.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 6, comma 1

*<< 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che gli Enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, **garantendo equa retribuzione alle professionalità coinvolte**, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.>>*

* * * *

Articolo 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

L'inserimento che si propone rende più chiaro quali siano gli elementi da acquisire nella fase preliminare di localizzazione ed approvazione del progetto delle opere.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 38, comma 8

<< 8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati ~~la~~ **gli esiti della** verifica preventiva dell'interesse archeologico e **gli esiti della** **verifica di assoggettabilità alla** VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. >>

* * * *

Articolo 41 - Livelli e contenuti della progettazione

Alla lettera f) del comma 1, si propone di aggiungere il riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità, dal momento che, nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, il progetto deve considerare, in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, (fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133), anche il patrimonio culturale quale valore da tenere in conto ai fini della rigenerazione del territorio e delle comunità.

Per quanto riguarda, invece, il comma 4, la modifica della parte iniziale è essenziale in quanto permette, di fatto, di mantenere l'ambito dell'applicazione dell'archeologia preventiva anche alle opere di pubblica utilità (in coerenza con la tutela del patrimonio statale), visto che anteporre l'articolo del Codice dei Beni Culturali di fatto implica la sua applicazione alle sole opere pubbliche e non a quelle di pubblica utilità.

L'aggiunta dei punti a), b) e c) consente di chiarire sin dalla fase della progettazione in cosa consista l'archeologia preventiva

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 41, comma 1 lettera f)

Articolo 41, comma 4

<< 1. Omissis.....

f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, **anche con riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità.**

Omissis

4. ~~La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo~~ **Ai fini dell'applicazione dell'articolo** 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi **degli artt. 5 e 6** della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, **la verifica preventiva dell'interesse archeologico** si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.

La verifica preventiva dell'interesse archeologico ha lo scopo di:

- a) **valutare l'interferenza del progetto con il patrimonio archeologico;**
- b) **indicare delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto sui paesaggi e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione, musealizzazione o valorizzazione mediante delocalizzazione;**
- c) **proporre soluzioni e provvedimenti che, in armonia con il progetto, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, razionalizzando tempi e costi di esecuzione delle indagini preventive e in corso d'opera.**

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce

integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

5. Omissis>>

* * * *

Articolo 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Si ritiene opportuno precisare che la progettazione è consentita sia a soggetti singoli che associati, ed alle società dagli stessi costituite, anche per i restauratori di Beni Culturali.

Similmente si propone, anche per gli archeologi, di inserire il riferimento alla "vigente normativa" all'interno della lettera a) del comma 1 dell'Articolo 66.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 66, comma 1 lettera a)

<< 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa **singoli e associati, e le società da essi***

costituite, gli archeologi professionisti **ai sensi della vigente normativa**, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) Omissis.....>>

* * * *

Articolo 116 - Collaudo e verifica di conformità

Si chiede di inserire nel comma 10 dell'art. 116 anche una previsione agli archeologi relativamente alla elaborazione di un consuntivo scientifico, vista la peculiarità degli interventi realizzati.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 116, comma 10

<< 10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; **nel caso di interventi archeologici, il consuntivo scientifico è elaborato da archeologi ai sensi della normativa vigente, con le specifiche dei successivi interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico;** i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) Omissis.....>>

* * * *

Articolo 132- Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore di beni culturali

Tra le prescrizioni presenti nel vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.L.gs 50/16) che non sono state riportate nello schema di Codice si segnala l'importantissima previsione secondo la quale i lavori relativi ai Beni Culturali non possono essere appaltati congiuntamente né essere assorbiti in altre lavorazioni (Art. 148, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016).

Questa dimenticanza è di particolare gravità anche in ragione della delicatezza necessaria a garantire una corretta forma di intervento sui beni tutelati.

Si chiede, quindi di riportare nel testo dell'articolo 132, come nuovi commi 3 e 4, quanto previsto nell'art. 148 del DL.gs 50/16, come di seguito evidenziato.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 132 - *inserimento nuovi commi*

<< *Omissis...*

3. I lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non possono essere aggiudicati congiuntamente ad altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento delle varie categorie dei lavori. L'eventuale affidamento congiunto deve essere giustificato da apposita relazione del RUP, documentato ed esplicitato attraverso dettagliata descrizione delle lavorazioni concatenate da parte del progettista nonché accompagnato da cronoprogramma di dettaglio.

4. I lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio non possono essere assorbiti da altra categoria né omessi indipendentemente dall'importo delle

lavorazioni e dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo dei lavori. >>

* * * *

Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.

Nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” all’ Art. 9-bis (articolo introdotto dall'art. 1 della Legge n. 110 del 2014) è specificato quanto segue: <<1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale >>: non è, pertanto, condivisibile, oltre che lesivo del principio di concorrenza, che venga favorito il partenariato gratuito per “tutela e valorizzazione” dei beni culturali.

Anche se la si ritiene comunque concettualmente errata, la previsione potrebbe essere applicata, limitatamente alla sola “fruizione”, in particolare per i piccoli musei locali (risulta schizofrenico ed incomprensibile da un lato imporre improbabili percentuali minime di manodopera femminile in cantiere e, dall’altra, limitare, in questo contesto, possibilità di impiego, in particolare per giovani laureati, normalmente ad elevatissima percentuale femminile).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 134

<< 1. Per **tutte** le attività finalizzate **alla tutela e alla valorizzazione alla fruizione** dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme

restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela ~~in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.~~

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione ~~e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione~~, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>

* * * *

Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali

Con l'inserimento di un nuovo punto h) al Comma 3, si chiede l'abrogazione del DPCM 14 febbraio 2022 per evitare il rischio di corto circuito tra Codice in redazione e DPCM suddetto, vista l'incoerenza tra le due norme.

Le linee guida emanate con tale DPCM fanno riferimento, infatti, ad una procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico rigidamente articolata in livelli successivi di approfondimento, da eseguirsi quindi con successione e tempistiche definite e inevitabilmente superiori ai 90 giorni previsti dall'Allegato I.8 dell'attuale Schema del Codice, con cui quindi sono in conflitto.

Se queste linee guida non vengono abrogate si rischia di allungare i tempi di tutti i lavori.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 226, comma 3, **lettera h)** (nuovo inserimento)

<< Omissis....

3. omissis

h) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana SG n. 88 del 14 aprile 2022.

4. Omissis.....>>

* * * *

B. Emendamenti Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo)

Gli emendamenti proposti all'Allegato I.7, relativi ai lavori archeologici, servono fondamentalmente a permettere il rispetto dei 90 giorni previsti dallo Schema di Codice, salvando la tutela del patrimonio, come da art. 9 della Costituzione e come da DLgs 42/2004, consentendo ai progettisti ed alla Soprintendenza di adattare la procedura dell'archeologia preventiva - da sempre divisa in due attività (una prima parte "non invasiva", ex comma 1 art. 25 D.Lgs. 50/2016 e art. 95 D.Lgs. 163/2006, ed una seconda parte "invasiva" in quanto eseguita con scavi, saggi, sondaggi, ex comma 8 art. 25 D.Lgs. 50/2016 e art. 96 D.Lgs. 163/2006) - alla peculiarità dei progetti (ben diversi sono, infatti, i progetti puntuali rispetto a quelli di linea o interprovinciali e interregionali).

Le modifiche proposte permettono di ottimizzare le attività nei tempi a disposizione, rimandano alla fase successiva (applicando, di fatto, la procedura già a suo tempo prevista dagli articoli 95 e 96 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) quanto per motivazioni contingenti non si è riuscito a fare nei 90 gg (tra tutti l'esempio dell'impossibilità di accedere ai terreni da indagare tramite saggi/sondaggi visto che espropri ed accordi bonari prevedono un lasso di tempo notevole, che parte da un minimo di 30 giorni).

L'attività che si rimanda alla fase successiva al PFTC, è, di norma, quella relativa alla seconda fase delle indagini archeologiche, come sopra detto, più "invasiva".

* * * *

Articolo 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

La proposta di integrazione prevede:

1. Di verificare sempre, non solo ove pertinente, la presenza di vincoli;

2. La redazione di una relazione preliminare da parte di un archeologo di I° Fascia secondo DM 244/2019; nella relazione dovrebbero essere raccolti o interpretati dati archivistici, bibliografici e geomorfologici sulle alternative progettuali in modo da analizzare preliminarmente se possa essere necessario attivare la seconda fase della procedura di Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico (VPIA), di cui al comma 5 dell'Allegato I.8, e con quale tipo di indagini: questi dati potranno quindi contribuire alla scelta dell'alternativa progettuale migliore. Allo stesso tempo, così facendo, si consente alle grandi opere di anticipare l'iter delle eventuali indagini dirette sul terreno, nonché di determinarne preliminarmente costi e tempistiche.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 2, comma 4, lettera b)

<< *Omissis*.....

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) *omissis*

b) *Inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, mappa tematica archeologica ove esiste e con i vincoli di settore, ~~ove pertinente,~~ interpretata da archeologo con valutazione archeologica , oppure preliminare Relazione di Verifica Preventiva di interesse archeologico di cui all'Allegato I.8;*

omissis>>

* * * *

Articolo 8 - Relazione Tecnica

Si suggerisce di inserire la parola "eventuali" con riferimento agli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) per consentire alla Soprintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di esprimere un parere sulla fattibilità dell'opera anche solo con la prima parte della procedura di VPIA senza dover, quindi, attendere le tempistiche delle indagini sul terreno, che non sempre sono fattibili per tempi ristretti e mancanza di possibilità di occupazione dei terreni interessati.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 8, comma 3, lettera f)

<< omissis.....

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:omissis....

f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed **eventuali** esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

omissis>>

* * * *

Articolo 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Le linee guida emanate con DPCM 14 febbraio 2022 fanno riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico così come prevista dall'Art. 25, D. Lgs. 50/2016 e articolata in livelli successivi di approfondimento - da eseguirsi con tempistiche definite e ben superiori ai 90 giorni previsti nello Schema di Codice - incompatibili, quindi, con le tempistiche realizzative definite dal nuovo Schema di Codice degli appalti.

Da qui la necessità di una revisione.

La proposta di modifica è volta ad una semplificazione della procedura che consenta di acquisire il parere sulla fattibilità dell'opera nei tempi stabiliti dal nuovo Codice e veda l'esecuzione delle indagini sul terreno, finalizzate a determinare i dettagli progettuali dell'opera garantendo al contempo la tutela del patrimonio della nazione (attraverso

soluzioni mitigatrici o alternative), in un momento successivo rispetto alla prima fase della procedura (prevista all'Allegato I.8, comma 2 e seguenti), ma comunque antecedenti al progetto esecutivo. Si ritiene, quindi, inutile citare il DPCM 14 febbraio 2022, essendo sufficiente il solo riferimento alle nuove Linee Guida così come previste nell'Allegato I.8 al comma 8.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 9

<< La relazione illustra gli esiti della **prima fase della** procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base delle **nuove linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti come da Allegato I.8.**>>

* * * *

Articolo 12 - Elaborati grafici.

Si propone l'emendamento che segue all'Art. 12, comma 3, lettera c), punto 5), dal momento che la distinzione tra potenzialità archeologica assoluta ed il rischio archeologico relativo consente di relazionare il rischio sulle effettive caratteristiche del progetto: ad esempio la presenza di una villa romana con mosaici a -1,5 m di profondità costituisce una potenzialità archeologica assoluta alta. Tuttavia il rischio archeologico relativo rimane alto se l'opera prevede scavi che si avvicinino a quella quota (ad es.: acquedotti, fognature, vasche di laminazione, ecc.), ma diventa basso se l'opera prevede la realizzazione di una minitrincea per la posa della Fibra Ottica. Questo elaborato è indispensabile per velocizzare l'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (SABAP).

Similmente, all'Art. 12, comma 4, punto 7, sottopunto 7.7, la distinzione tra potenzialità archeologica assoluta ed il rischio archeologico relativo consente di relazionare il rischio sulle effettive caratteristiche del progetto.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 12, comma 3, lettera c), punto 5)

Allegato I.7 - Art. 12, comma 4, punto 7, sottopunto 7.7)

<<3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

omissis....

c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

omissis....

*5) carta della potenzialità archeologica **assoluta e del rischio archeologico relativo al progetto;***

omissis

4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:

.....

7) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

.....

*7.7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali **e carta del rischio archeologico relativo al progetto;***

omissis>>

* * * *

Articolo 22 - Progetto Esecutivo

La modifica è volta a consentire di acquisire il parere di fattibilità della SABAP nel corso della Conferenza di Servizi convocata alla consegna del PFTE e di svolgere le indagini sul

terreno senza dover sospendere i termini della Conferenza stessa per l'acquisizione dei pareri.

La modifica proposta ha lo scopo di semplificare e velocizzare i tempi autorizzativi.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 22, comma 4, **lettera c) (nuovo inserimento)**

<< 1. *Omissis*.....

2. *Omissis*

3. *Omissis*

4. *Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:*

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) la relazione archeologica relativa alla seconda fase della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (eventuali indagini dirette sul terreno) di cui al comma 5 e seguenti dell'Allegato I.8;

e)-d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;

omissis....>>

NOTA - L'inserimento della nuova lettera c) comporta una ridefinizione delle successive lettere.

* * * *

C. Emendamenti Allegato I.8 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico);

Comma 1

Nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si chiede di prevedere una chiara distinzione della procedura in due fasi: la prima relativa alla Relazione di Progettazione/Inquadramento e la seconda relativa alle Indagini dirette sul terreno.

Questa distinzione consente di acquisire il parere di fattibilità dell'opera alla fine della prima fase e di utilizzare le indagini dirette sul terreno (seconda fase) solo per determinare le caratteristiche del progetto, ad esempio quote di scavo, areali, ecc.

L'intento è stabilire, nel corso della prima fase, se l'opera è fattibile, sulla base delle indagini archivistico-bibliografiche, geomorfologiche, ecc.; le indagini dirette che verranno, invece, svolte nel corso della seconda fase (e prima del progetto esecutivo) serviranno ad individuare le opere mitigatrici necessarie alla realizzazione dell'opera.

Così facendo si semplifica e velocizza il processo autorizzativo e si persegue il principio del nuovo Codice per cui la Valutazione dell'interesse archeologico procede in parallelo alla progettazione senza rallentare i tempi di realizzazione.

Si segnala, inoltre, un refuso dal momento che l'Allegato I.8 non riporta articoli, ma solo commi si ritiene che il riferimento alla procedura, citata nel comma 1, sia relativo all'Allegato I.8 e non ad un ipotetico articolo.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 1

<<1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la procedura, **distinta in due fasi**, di cui al presente **articolo allegato**>>

* * * *

Comma 2

Al fine di comprendere quale sia la prima delle due fasi cui si è fatto riferimento al Comma 1, si propone di inserire una specifica all'inizio del Comma 2.

Si chiede, inoltre, di sostituire un riferimento presente nella bozza, ritenuto errato in quanto nell'Allegato I.8 viene citata una norma abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno portato alla modifica del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed alla creazione dell'Art. 9-bis.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 2

<<2. **Nella prima fase, per** le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante ~~i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia~~ **archeologi ex art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.12, in possesso dei requisiti della qualifica di I fascia come da DM 244 del 20 maggio 2019.** La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti **adeguatamente documentati.**>>

* * * *

Comma 3

Si chiede la sostituzione del Comma 3, dal momento che la citazione riportata nella bozza nell'Allegato I.8 fa riferimento ad una norma abrogata a seguito della entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno portato alla modifica del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con la creazione dell' Art. 9-bis.

A questo proposito, ed a sostegno della modifica proposta, si segnala quanto la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura il 24 marzo 2020, ha inviato, tramite e-mail, agli archeologi inseriti negli elenchi del DM 60/2009: << Il portale "archeologiapreventiva.beniculturali.it" non sarà più aggiornato e sarà progressivamente dismesso. Le funzioni degli archeologi abilitati, quali previste dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 43/2006 e D.M. 60/2009), sono infatti comprese nella normativa generale della professione di archeologo normata dalla L. 110/2014 e regolamentata dal D.M.244/1999. L'elenco di riferimento sarà quindi quello previsto nel portale delle professioni dei Beni Culturali, accessibile all'indirizzo "professionisti.beniculturali.it" >>

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 3

<< 3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, sono disciplinati i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.

3. Ai sensi della Legge 110/2014, art. 2, è istituito presso il Ministero della Cultura l'elenco dei professionisti archeologi in possesso della necessaria qualificazione. L'elenco di riferimento per i soggetti di cui al precedente comma è quello istituito col DM 244 del 20

maggio 2019 presso il Ministero della Cultura>>

* * * *

Comma 4

L'inserito riferimento alla "seconda fase" della procedura serve a chiarire che la "seconda fase" di cui si sta parlando inizia con le attività di cui al comma 5 e seguenti.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 4

*<<4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla **seconda fase della** procedura prevista dai commi 5, 6 e 7. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in 60 giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di 15 giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali >>*

* * * *

Comma 5

L'integrazione proposta alla lettera b) del Comma 5, introduce alla descrizione dei contenuti della seconda parte (già previsti dal comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016) della verifica preventiva dell'interesse archeologico, aprendo di fatto a possibili future evoluzioni tecnologiche (droni, termorilevamento, etc).

Inoltre si propone di semplificare la lettera c) del comma 5 dal momento che l'esecuzione di sondaggi corrisponde, nella sostanza, al saggio archeologico; avere due indicazioni analoghe crea confusione sia alla stazione appaltante che alla Direzione Lavori.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 5

<< 5. La **seconda parte della** procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche **e altri strumenti e metodi che si rendessero disponibili in futuro;**

c) saggi archeologici e, ove necessario, **esecuzione di sondaggi e di** scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.>>

* * * *

Comma 6

Nel puntualizzare che la relazione archeologica definitiva deve essere redatta da archeologo di I Fascia e che spetta al soprintendente indicare le indagini successive, con le integrazioni che si propongono si chiede anche, in ragione della particolare complessità, un tempo maggiore per concludere la procedura connessa alle opere a rete infraterritoriali.

Si definisce inoltre, in maniera più precisa:

- il momento da cui si devono far partire i tempi (si devono per forza di cose calcolare i tempi dalla formalizzazione dell'incarico al professionista o alla ditta che eseguirà i lavori);
- l'iter da seguire nel caso in cui un interesse archeologico sia confermato alla fine della

procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in modo da computarne correttamente costi e tempi delle attività da eseguire prima del progetto esecutivo (come era correttamente previsto nel Codice D.Lgs. 163/2006).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 6

<< 6 La **seconda parte della** procedura si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, **180 per le opere a rete infraterritoriali dalla data di consegna dei lavori successivi alla, dalla** richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, **redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2,** approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti **in base ai quali il soprintendente** ~~di seguito elencati,~~ e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela, **fatta salva la possibilità per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela archeologica in corso d'opera ;**

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) le prescrizioni devono essere espresse sulla base di progetti predisposti ai sensi dell'art. 133 del Codice e relativo Allegato II.18, contenenti dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie degli interventi da farsi. Tali prescrizioni costituiranno elementi vincolanti per la progettazione esecutiva che dovrà prevedere interventi volti alla tutela dei resti individuati o mediante varianti o tramite lo scavo integrale dei contesti. La progettazione esecutiva dovrà dunque tener obbligatoriamente conto delle presistenze archeologiche identificate, al fine di predisporre sia le soluzioni alternative di minor impatto in sede di progettazione, sia gli

interventi strettamente necessari alla realizzazione dell'opera da realizzare in via prioritaria prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Il quadro economico del progetto esecutivo dovrà contenere le somme per lo studio e pubblicazione dei risultati, le opere di restauro, sistemazione e valorizzazione dei contesti oggetto degli interventi >>

* * * *

Comma 7

Si ritiene opportuno l'inserimento sotto riportato, sia al fine di proteggere il patrimonio archeologico nel rispetto del Codice dei Beni Culturali, in caso di verifiche incomplete condotte nella fase del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, sia per evitare fermi di cantiere per rinvenimenti, come previsto dall' art. 90 del codice dei Beni Culturali.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 7

<< Omissis...

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori; **resta salva la possibilità per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela archeologica in corso d'opera.** Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salvo le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio >>

* * * *

Comma 8

In un'ottica di efficienza ed efficacia della normazione è fondamentale che le nuove linee guida siano definite insieme a chi poi sarà chiamato ad applicarle ed a metterle concretamente in opera, in quanto perfettamente a conoscenza dei tempi reali e delle problematiche. Da qui la proposta che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 8

*<< 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **sentite le associazioni di categoria**, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera>>*

* * * *

D. Emendamenti Allegato II.18 (Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali).

Articolo 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.

Si segnala una citazione errata e si chiede la sua sostituzione con una indicazione corretta, come da proposta sotto riportata.

Nell'Allegato I.8, infatti, viene riportata una norma abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno portato alla modifica del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" portando alla creazione dell'Art. 9-bis.

Contestualmente si chiede una indicazione più congrua della dotazione organica ai fini della dimostrazione della idoneità professionale nella categoria OS 25 tenendo conto di quanto previsto per la categoria dei restauratori e modulando le fasce sulla base del DM 244/2019 applicativo della Legge 110/2014.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 7, comma 7

<< Omissis....

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, ~~in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice~~ **ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che hanno acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019** in numero non inferiore al ~~trenta-venti~~ **per cento** ~~in possesso dei requisiti di I fascia e in possesso della qualifica di archeologi di II o III fascia~~ **in numero non inferiore al 40 per cento** dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità

superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al ~~tre~~ **sessanta** per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo. >>

* * * *

Articolo 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Si rileva come, per i lavori di importo inferiore ad € 150.000, sia scomparso il riferimento al fatto che il possesso di attestazione SOA equivale a dimostrazione degli specifici requisiti richiesti nell'articolo in commento, ritenendosi la possibilità assorbita nella più generale previsione dell'articolo 28 dell'Allegato II.12.

Si segnala, comunque, un riferimento errato all'interno del Comma 1, in cui è citato il Comma 7 invece del Comma 8 dell'art. 7 a proposito di organico ed idoneità organizzativa.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 10, comma 1

<<1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto

dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo **8 7** sull'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Omissis.....>>

* * * *

Articolo 11 - Direttore tecnico

Nell'ambito dell'articolo sul Direttore Tecnico, si rilevano una serie di imprecisioni e la necessità di alcune correzioni.

Nello specifico, al Comma 2 si chiede di integrare il riferimento ad un parametro retributivo minimo per garantire che la direzione tecnica sia reale e non fittizia.

Al Comma 3 si riporta una citazione di fatto errata in quanto nell'Allegato I.8 viene riportata una norma abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che di fatto hanno portato alla modifica del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" portando alla creazione dell'Art. 9-bis.

Al Comma 4, si segnala un possibile refuso; il riferimento corretto potrebbe essere all'Allegato I.10, relativo alle attività tecniche (o ad altro allegato), piuttosto che all'Allegato II.10, relativo alla violazione del pagamento di imposte.

Inoltre, sempre al Comma 4, si propone una integrazione, dal momento che l'articolo così come formulato impedisce ai neolaureati restauratori di BBCC di ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico della propria impresa, se decidessero di aprire una partita IVA. Ciò causerebbe una grave deformazione del mercato, perché l'attività autonoma rappresenta il principale mezzo per l'entrata nel mercato del lavoro dei neolaureati.

Inoltre i lavori sottosoglia sono tradizionalmente “l’officina” di perfezionamento dei neoprofessionisti, in quanto permettono di acquisire quelle competenze e conoscenze necessarie per affrontare lavori più complessi da un punto di vista dell’organizzazione dell’attività.

Si propone di inserire un nuovo Comma 5 bis, al fine di consentire agli archeologi che hanno svolto il ruolo di direttore tecnico in anni antecedenti sia al DM 154/2017 che al DM 244/2019 di continuare a svolgere la propria attività.

Per quanto riguarda il Comma 6, si ritiene opportuna l’applicazione del meccanismo dell’autocertificazione alla sola categoria di lavori OS 25 dal momento che nell’ambito dei lavori archeologici, soprattutto di archeologia preventiva, non è comune né la richiesta, né l’emissione di Certificati Esecuzione Lavori; non solo perché molti dei lavori sono di importo inferiore ai 150.000 euro e le imprese non ritengono necessario richiedere un CEL, ma anche perché spesso trattasi di attività affidate quali servizi e non lavori.

Nel caso delle attività OS 25, se le imprese non potessero autocertificare l’attività, sarebbero costrette ad un aggravio di pratiche burocratiche anche, a seguito della creazione di Soprintendenze uniche, di dimensioni minori rispetto alle ex Soprintendenze di ambito regionale, che spesso rende irrintracciabile la pratica.

Per le ragioni sopra esposte, la possibilità di autocertificazione dei requisiti del Direttore Tecnico, per lavori inferiori a 150mila euro, dovrebbe essere limitata alla sola categoria OS25.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 11

<< 1. *La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.*

2. *Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,*

dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato **e retribuito in misura non inferiore alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.**

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, **a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8. ad archeologi ex articolo 9 bis del D Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia che hanno acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2, comma 1.3, ex DM 244 del 20 maggio 2019.**

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì **a) relativamente alla categoria OG2 il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato ~~H.10~~ I.10; b) relativamente alla categoria OS 2-A e OS 2-B, per i lavori superiori a € 150.000 il requisito di due anni di esperienza qualificata - ossia progettazione, responsabilità della condotta dei lavori, direzione tecnica (su lavori inferiori a €150.000) in lavori concernenti il restauro di beni culturali dello specifico settore di competenza documentata da certificati di corretta esecuzione dei lavori o visto per l'approvazione del progetto presentato da parte dell'ente di tutela responsabile.>>**

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell' articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata

in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

5 bis. Con riferimento alle categorie OS 25 la direzione tecnica può essere affidata anche ad archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia previsti dal D.M. 244 del 20 maggio 2019, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3 del D.M. 244 del 20 maggio 2019 o laureati in laurea magistrale vecchio ordinamento con esperienza decennale purché tali archeologi abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori **OS 25** di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.>>

* * * *

Articolo 12 - Attività di progettazione

Dal momento che il concetto di “ripulitura” non è chiaramente definito e potrebbe dare origine a molte e diverse interpretazioni, è opportuno richiamare solo il concetto di manutenzione così come espresso all’art. 2, comma 2 di questo Allegato.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 12, comma 4

<< Omissis...

4. Può essere disposta l’omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità

realizzative, ~~quali ad esempio la ripulitura e altri interventi~~ che presentano caratteristiche di semplicità e serialità **in relazione alle manutenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Allegato II.18;**

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante. >>

* * * *

Articolo 12 bis - Qualificazione in progettazione (Proposta di nuovo inserimento)

Si ritiene importante inserire una chiara indicazione di quali siano i requisiti per la qualificazione dei progettisti nel settore dei beni culturali, al fine di rendere coerente gli interventi di questo tipo di progettazione con le capacità richieste ai progettisti.

Relativamente al restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico poiché la qualificazione delle imprese nella categoria OS2 A e B avviene attraverso la qualificazione dello specifico staff tecnico, e poiché la possibilità di progettazione del restauratore di beni culturali (così come quella dell'archeologo) è prevista, tra l'altro, dall'art. 46, comma 1, lettera a) del DLgs 50/16 nonché dall'art. 66, comma 1, lettera a) dello Schema di futuro Codice dei Contratti, si propone una articolazione di raccordo e di armonizzazione, come quella che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18, **Art. 12 bis - qualificazione in progettazione** (*proposta di nuovo inserimento*)

<< **1. Nel caso in cui l'impresa voglia essere qualificata per la progettazione di lavori concernenti la conservazione, manutenzione e il restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico, dovrà dimostrare la presenza di un restauratore di beni culturali assunto a tempo pieno e indeterminato se dipendente, oppure coincidente con il titolare e/o il direttore tecnico dell'impresa se impresa artigiana.**

2. Per la progettazione di lavori concernenti lo scavo archeologico anche subacqueo l'impresa dovrà dimostrare la presenza di un archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia, che abbia acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019.

3. Per la progettazione di lavori sul verde storico, l'impresa dovrà dimostrare la presenza di un architetto paesaggista, di un agrotecnico laureato, di un agronomo o di un dottore forestale. >>

In conseguenza di tale integrazione, sarà utile prevedere anche uno specifico codice di **progettazione** all'interno della Tavola Z.1 del DM 17/06/2016 ("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottati ai sensi dell'art. 24 comma 8 del DLgs 50/2016"), con relativo adeguamento delle tariffe professionali da inserire tra quelli esistenti, quale ad esempio:

<< XXX- interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico;

XXX- progettazione lavori archeologici di scavo archeologico terrestre e subacqueo;

XXX - progettazione lavori sul verde storico >>

* * * *

Articolo 15 - Progetto esecutivo

Si ritiene fondamentale per una corretta realizzazione di un progetto esecutivo, inserire la Scheda Tecnica tra i documenti progettuali. Si propone, quindi l'integrazione che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 15, comma 2

<< Omissis.....

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) **la scheda tecnica**

~~a) b)~~ la relazione generale;

~~b) c)~~ le relazioni specialistiche;

~~c) d)~~ gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

~~d) e)~~ i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

~~e) f)~~ il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;

~~f) g)~~ il piano di sicurezza e di coordinamento;

~~g) h)~~ il computo metrico-estimativo e quadro economico;

~~h) i)~~ il cronoprogramma;

~~i) l)~~ l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

~~l) m)~~ il capitolato speciale di appalto e schema di contratto. >>

* * * *

Articolo 16 - Progettazione dello scavo archeologico

Si riportano di seguito alcune opportune modifiche all'art. 16, necessarie per una corretta progettazione dello scavo archeologico.

Nello specifico, al Comma 1, si propone di eliminare l'inciso, come da proposta sotto riportata, in coerenza con la finalità sottesa al Codice dei Contratti Pubblici, che è quella di realizzare delle opere e non di effettuare ricerche scientifiche.

Al Comma 5, si rileva come l'eliminazione del livello definitivo della progettazione e la sua sostituzione con il livello esecutivo, comporti problemi per lo scavo archeologico dal momento che il progetto esecutivo dell'opera nelle aree archeologiche si può formulare solo a scavo archeologico completato (con invio della relazione preliminare e poi finale di scavo).

Nell'ambito del progetto di fattibilità occorre, quindi, dare indicazioni specifiche al fine di coordinare l'attività di scavo con altre attività; per esempio, nel caso in cui oltre allo scavo sia necessario un primo intervento di restauro, come potrebbe essere nel caso di scavo in ambiente umido con legni imbibiti, occorre indicarlo preliminarmente.

Per quanto riguarda il Comma 6, si ritiene coerente con la finalità sottesa al Codice dei Contratti Pubblici, che è quella di realizzare delle opere e non di effettuare ricerche scientifiche, eliminare l'inciso, come da proposta sotto riportata; analogamente per il Comma 8.

Si ribadisce che nei lavori archeologici il progetto esecutivo è la relazione dello scavo archeologico che viene necessariamente conclusa prima dell'esecutivo dell'opera. La trasposizione nello Schema di Codice attuale del DM 154/2017 basato sulla progettazione in tre fasi rende opportuno modificare alcuni punti dell'ex progetto definitivo trasformato in esecutivo; si propone, pertanto, il cambio totale del comma 9 adeguandolo ad una fase di progettazione esecutiva che deve prevedere costi congrui.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 16, commi 1, 5, 6, 8, 9

<< 1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico **per finalità di ricerca archeologica** disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una

relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

Omissis...

5. Il progetto di fattibilità, **contenente la definizione delle tipologie degli interventi distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici**, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, viene comunicato al Soprintendente competente.

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico **per finalità di ricerca**, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

Omissis...

8. Il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di scavo archeologico **per finalità di ricerca** contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico economica viene comunicato al Soprintendente competente.

~~9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.~~

9. In base all'art. 12 commi 3 e 4 del presente Allegato l'affidamento dei lavori di scavo archeologico può essere effettuato sulla base del progetto di fattibilità prevedendo l'integrazione della progettazione in corso d'opera. In tal caso gli Allegati di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono confluire nel progetto di fattibilità ed in particolare il quadro economico dovrà prevedere obbligatoriamente la copertura del costo di tali integrazioni tenuto conto degli importi stabiliti al successivo art. 21 comma 1 aumentati del cento per cento. È fatto divieto assoluto di attingere per tali integrazioni alle somme accantonate per gli imprevisti, ai ribassi di gara o alle somme a disposizione.>>

Articolo 18 - Verifica dei progetti.

La modifica che si propone è resa necessaria dal fatto che in ambito archeologico non viene redatta una Scheda Tecnica, che è strumento tipico delle attività di restauro.

Si ritiene, poi, essenziale individuare puntualmente la figura idonea alla verifica del progetto di scavo archeologico, quale appunto l'archeologo, e riportare correttamente la sua definizione così come individuata dalla Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e dal relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, come già scritto, ha portato alla modifica del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con l'introduzione dell'Art. 9-bis.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 18

<<1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:

a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:

1) ~~del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14,~~ **di archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia che abbia acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019,** sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

2. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori. >>

* * * *

Articolo 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

Si ritiene importante puntualizzare, al Comma 1, che, nel caso di lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere svolte da un restauratore in possesso delle specifiche competenze previste dal Codice dei Beni Culturali.

Analogamente si precisa la necessità di un archeologo qualificato per i lavori di archeologia.

Al Comma 3 si ribadisce che il restauratore o l'archeologo ricoprono il ruolo di direttore operativo solo nel caso in cui non siano già direttori dei lavori.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 19, commi 1 e 3

<< 1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. **Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere svolte da professionista in possesso delle competenze specifiche per i lavori da eseguire secondo l'allegato B del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Per gli scavi archeologici le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere svolte da archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia, che abbia acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, previsti dal D.M. 244 del 20 maggio 2019>>.**

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, **laddove non sia esso stesso direttore dei lavori**, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4 Omissis.....>>

* * * *

Articolo 21 – Varianti

Sarebbe opportuno inserire anche il riferimento all'archeologia nell'ambito delle attività la cui evoluzione scientifica può giustificare varianti in corso d'opera, come da proposta di emendamento sotto riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 21, comma 2

*<< 2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina **dell'archeologia e** del restauro. >>*

* * * *

Articolo 22 – Collaudo

Nell'ambito del Collaudo si ritiene necessario integrare - ove opportunamente richiesto dagli interventi effettuati - le figure di cui al Comma 2 con l'esplicita menzione dell'archeologo dal momento che gli interventi di restauro possono riguardare anche reperti archeologici o strutture archeologiche.

Analogamente, al Comma 3, la figura del restauratore dovrebbe essere prevista come eventuale nel momento in cui la tipologia degli interventi effettuati ne renda opportuna la presenza.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 22, commi 2 e 3

<< 1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario **o un archeologo, nel caso in cui vi siano stati interventi di restauro sui relativi ambiti di competenza,** in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore, **nel caso in cui vi siano stati dei restauri all'interno del lavoro,** entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

4. Omissis....>>